



COMUNE DI ARDEA

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO PER L'USO DEI LOCALI DI PROPRIETÀ, COMUNALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29-01-2020

Indice	Pag-
Premessa	2
Art. 1 - Criteri generali	2
Art. 2 - Locali oggetto della presente disciplina	2
Art. 3 - Modalità e tempi di richiesta	2
Art. 4 - Pagamenti, gratuità e riduzioni	4
Art. 5 - Obblighi a carico del concessionario	4
Art. 6 - Spese a carico del concessionario	5
Art. 7 - Garanzie e cauzione	6
Art. 8 - Responsabilità del concessionario verso terzi	6
Art. 9 - Limitazioni	7
Art. 10 - Diniego, revoca e sospensione	7
Art. 11 - Risoluzione delle controversie	8
Art. 12 - Applicazione del regolamento	8

Premessa

Il Comune di Ardea, nell'ambito delle competenze e degli scopi determinati dallo Statuto comunale e dalle leggi, favorisce la più ampia fruibilità delle sale e degli immobili di proprietà o in disponibilità, che possano favorire lo svolgimento di attività nelle quali si esplica la vita organizzata della collettività, ovvero iniziative a carattere sociale, sportive, culturale, educative, turistiche, artistiche e ricreative, salvo specifiche limitazioni dettate dalla specificità delle funzioni e delle caratteristiche degli immobili.

Art. 1 - Criteri generali

Il presente regolamento individua e regola i criteri e le modalità per la concessione in uso temporaneo di locali, spazi ed edifici comunali destinati alle attività di cui in premessa.

I principi di imparzialità, eguaglianza, garanzia di accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo ispirano i criteri per l'assegnazione dei siti di proprietà comunale. Le norme contenute nel presente regolamento trovano applicazione in mancanza o a integrazione di normative di settore vigenti. Gli immobili possono essere concessi in uso a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta per l'effettuazione delle iniziative e/o eventi. Il dirigente del settore politiche giovanili, cultura, sport e turismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento, sarà competente ad emanare gli atti amministrativi all'uopo necessari. L'uso dei locali e degli edifici è concesso dietro corresponsione della quota determinata forfettariamente e prevista con deliberazione di Giunta Comunale, salvo i casi espressamente previsti nel successivo art. 4.

Art. 2 - Locali oggetto della presente disciplina

È oggetto della presente regolamentazione l'uso dei locali e degli spazi indicati con esplicita delibera dalla Giunta Comunale, sia in relazione alle destinazioni d'uso, sia alla disponibilità di nuovi spazi offerti da eventuali acquisizioni o ristrutturazioni di edifici effettuate dal Comune o all'affidamento a soggetti esterni della gestione di alcuni spazi.

Art. 3 - Modalità e tempi di richiesta

Per ottenere la concessione in uso temporaneo dei locali comunali, gli interessati dovranno presentare una richiesta con la quale è possibile richiedere anche il patrocinio. La richiesta dovrà pervenire tramite pec oppure consegnata a mano all'ufficio protocollo, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'iniziativa che si intende realizzare, al fine di una corretta programmazione dell'attività dei locali. In caso di disdetta della prenotazione di un locale, la stessa dovrà essere comunicata tramite

pec oppure consegnata a mano all'ufficio protocollo almeno 10 (dieci) giorni prima della data per la quale era stata ottenuta la concessione, dandone opportuna motivazione. Nei casi in cui la disdetta sia formulata successivamente a tale limite temporale, il soggetto che ha richiesto la concessione del locale è tenuto al pagamento di una penale pari a un terzo dell'importo che avrebbe dovuto pagare per l'intero periodo di utilizzo dell'immobile. La penale si applica solo nei casi in cui il periodo richiesto di utilizzo sia superiore ai 10 (dieci) giorni.

Il dirigente del settore di cui all'art. 1, rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle richieste pervenute, comunicherà la concessione ai richiedenti. La concessione non può superare i sei mesi consecutivi di tempo, eccezione fatta per eventi realizzati in collaborazione con il Comune.

Qualora l'amministrazione ritenga di affidare in concessione locali di proprietà comunale per periodi superiori ai 6 (sei) mesi, il dirigente del settore di cui all'art. 1 dovrà provvedere a pubblicare un avviso pubblico per l'affidamento in concessione del locale alle stesse condizioni previste per l'uso temporaneo e comunque per un periodo non superiore ad anni 5 (cinque).

Alla consegna e alla fine della concessione dei locali e spazi assegnati verrà redatto dagli Uffici delle Politiche Giovanili apposito verbale.

Danni di ogni tipo e/o malfunzionamento dovranno essere comunicati in forma scritta, nelle 24 ore successive al verificarsi del danno e/o del malfunzionamento, all'Ufficio Politiche giovanili. Di eventuali danni riscontrati sarà responsabile il concessionario nella persona del firmatario della domanda di concessione. E' fatto divieto al concessionario ogni libera iniziativa di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, che resta ad esclusiva competenza del Comune di Ardea.

Le chiavi saranno consegnate esclusivamente per l'accesso ai locali di cui è stato autorizzato l'uso, così come indicati nell'atto di concessione/autorizzazione. Gli utilizzatori occasionali dovranno restituire le chiavi al settore politiche giovanili, cultura, sport e turismo entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello dello svolgimento dell'attività autorizzata. Gli utilizzatori continuativi dovranno restituire le chiavi al termine della concessione. In entrambi i casi le chiavi saranno restituite in occasione della redazione del verbale di riconsegna di cui al precedente comma 1. Senza la preventiva autorizzazione del Comune, è assolutamente vietata la riproduzione delle chiavi avute in consegna. In caso venisse accertata l'avvenuta riproduzione delle chiavi, senza la autorizzazione di cui al punto precedente, verrà addebitato al consegnatario il costo della sostituzione delle serrature.

L'assegnazione in uso non è vincolante per l'Amministrazione finché non sarà stato completato il relativo procedimento amministrativo. La richiesta vincola, invece, immediatamente l'associazione/società/gruppo richiedente.

Art. 4 - Pagamenti, gratuità e riduzioni

Coloro che abbiano avuto il consenso per l'uso dei locali sono tenuti a versare, a titolo di rimborso per le spese vive che il Comune sostiene (riscaldamento, acqua, illuminazione, pulizie, personale ecc.), un importo forfettario determinato dal tariffario sull'uso degli immobili comunali, approvato all'inizio di ogni anno dalla Giunta Comunale. Gli interessati, avuta comunicazione dell'avvenuta concessione, dovranno versare la somma determinata con apposita delibera di Giunta, tramite versamento sul c/c postale, intestato a Comune di Ardea - Servizio Tesoreria, dettagliando la causale del pagamento. L'originale delle ricevute dei versamenti effettuati dovrà essere trasmesso al settore politiche giovanili, cultura, sport e turismo via pec o consegnata a mano all'ufficio del protocollo almeno 5 (cinque) giorni lavorativi antecedenti l'inizio delle iniziative.

Nei casi di iniziative promosse direttamente dal Comune l'uso delle sale e degli immobili è completamente a titolo gratuito.

Art. 5 - Obblighi a carico del concessionario

Il concessionario si obbliga a usare gli immobili con diligenza, rispettando i limiti di capienza e la destinazione d'uso, senza apportare modifiche alle strutture, agli arredi, agli impianti, agli allestimenti. Deroche a questo specifico obbligo possono essere stabilite esclusivamente dal Comune in particolari casi di utilizzo dell'immobile. I soggetti risultati assegnatari dei locali di proprietà dell'ente si assumono ogni **responsabilità civile, patrimoniale e penale** per eventuali danni o infortuni che dall'uso dei locali, degli spazi, degli impianti e delle attrezzature concessi e nello svolgimento delle attività, possano derivare agli immobili, a cose o persone, esonerando il Comune di Ardea. Tra gli obblighi e gli oneri a carico dell'assegnatario, vi è la sottoscrizione di adeguate polizze al momento dell'atto di assegnazione sia per la responsabilità civile verso terzi che per danni arrecati ai locali e spazi concessi dall'ente nonché verso i propri associati ed utenti. Il concessionario è tenuto a riconsegnare gli immobili al termine dell'uso, provvedendo allo sgombero degli stessi da tutto quanto non sia di pertinenza, con assoluto divieto di permanenza in loco di materiali o apparecchiature utilizzati per la manifestazione e non di proprietà dell'ente, pena la loro rimozione con spese a carico del concessionario e senza alcuna responsabilità per il Comune.

Art. 6 - Spese a carico del concessionario

- a) Allestimento degli immobili:** tutte le spese per la sistemazione degli immobili sono a carico dei concessionari, i quali dovranno provvedere all'esecuzione degli eventuali lavori con mezzi e personale propri, previa autorizzazione del settore tecnico dell'Ente e sotto la direzione e il controllo del personale comunale all'uopo individuato. Qualora, allo scopo di salvaguardare il proprio patrimonio, il Comune ritenesse opportuno fare eseguire i lavori indicati al precedente articolo dal personale specializzato alle sue dipendenze o alle dipendenze di ditte di fiducia, tutte le relative spese dovranno essere rimborsate dai concessionari, comprese le retribuzioni dovute a qualsiasi titolo al personale impiegato e l'ammontare degli oneri riflessi. Il corrispettivo di tali prestazioni, unitamente al costo dei materiali impiegati e ogni altra eventuale spesa, dovrà essere versato al Comune di Ardea - Servizio Tesoreria dettagliandone la causale. Tutte le sale e i locali oggetto del presente regolamento sono dotate d'idoneo arredamento nonché dell'impiantistica prevista dalla normativa vigente per la corretta fruizione e idoneo utilizzo. In caso di provvisori adattamenti, che si rendessero utili per particolari manifestazioni, gli stessi dovranno essere richiesti nella domanda di concessione ed eseguiti, secondo le normative vigenti, a cura e spese del richiedente senza recare alcun danneggiamento e/o modifiche definitive alle strutture concesse dall'Ente, previo l'assenso scritto del dirigente del settore politiche giovanili, cultura, sport e turismo. Al termine della concessione, sarà cura del concessionario ripristinare lo stato dei luoghi.
- b) Pulizie e custodia:** alla pulizia e alla custodia delle sale dovranno provvedere direttamente i concessionari per tutto il tempo della concessione. Al termine delle manifestazioni le sale dovranno essere riconsegnate al Comune perfettamente ordinate e pulite. Le attrezzature in dotazione alle sale dovranno essere riconsegnate integre e in piena efficienza. Nei casi in cui gli immobili non siano riconsegnati debitamente puliti per l'immediata fruizione degli stessi, dietro controllo del personale comunale all'uopo preposto, saranno addebitate al concessionario le spese di pulizia sostenute dal Comune ed eseguite attraverso ditte esterne, nonché tutte le spese per eventuali danni arrecati agli immobili dati in dotazione. Al termine e durante ogni attività sarà obbligo del concessionario provvedere allo spegnimento delle luci e degli impianti di riscaldamento, al riordino gli impianti e delle attrezzature, e alla chiusura dell'immobile.
- c) Polizze assicurative e altri costi per l'iniziativa:** sono a carico del concessionario le spese riguardanti le polizze assicurative inerenti: materiali esposti, ulteriori costi necessari per l'iniziativa, terze persone, etc.

Art. 7 - Garanzie e cauzione

E' previsto il versamento della cauzione, come da tabella delle tariffe sull'uso degli immobili comunali, da depositare al momento della consegna dello stesso, a garanzia dell'esatto adempimento delle norme del presente regolamento. La cauzione può essere versata con bollettino c/c oppure con bonifico bancario al Comune di Ardea - Servizio di Tesoreria, dettagliandone la causale. L'originale della ricevuta del pagamento della tariffa dovuta e il versamento della cauzione devono essere presentati all'atto del ritiro delle chiavi o comunque entro i cinque (5) giorni antecedenti all'evento. La cauzione è restituita al termine dell'utilizzo e comunque soltanto dopo le verifiche prescritte dal presente regolamento. La cauzione, a fine rapporto di concessione, è trattenuta quando si riscontrino danni alle strutture, alle apparecchiature, alle suppellettili e nei casi di mancata pulizia finale, in ogni caso accertati dal verbale redatto dal personale del Comune di Ardea come stabilito dall'art. 3 del presente regolamento. Il Comune invita i responsabili a ripristinare lo stato dei locali e alla riparazione dei danni entro i quindici (15) giorni dall'accertamento degli eventuali danni; qualora, trascorsi quindici (15) giorni, il concessionario non ottemperi, è immediatamente revocata la concessione ed incamerata la cauzione, oltre alla diffida al pagamento per l'importo dei danni riscontrati e delle spese superiori necessarie per le pulizie.

Art. 8 - Responsabilità del concessionario verso terzi

Il concessionario è responsabile delle conseguenze derivanti dall'inosservanza di norme di legge e del presente Regolamento. E ad esclusivo carico del concessionario la responsabilità per ogni e qualsiasi danno che dall'uso dei locali, delle pertinenze e delle attrezzature possa derivare a persone e/o cose, sia durante l'utilizzo che per fatti propri o di terzi conseguenti alla realizzazione delle manifestazioni. L'Amministrazione comunale non risponde altresì di eventuali furti o danni che dovessero verificarsi alle strutture o alle attrezzature di proprietà o in disponibilità dell'utilizzatore o di terzi.

Art. 9 - Limitazioni

Le attività sono consentite purché compatibili con la destinazione d'uso della struttura ed esercitate nel pieno rispetto delle condizioni di utilizzo previste dal presente regolamento.

E' comunque esclusa la concessione in uso a privati per fini di lucro ed ogni forma di subaffitto.

Le sale e gli immobili comunali non possono essere utilizzati per iniziative in contrasto con la legge o con lo Statuto comunale. Le feste di compleanno saranno autorizzate solo per bambini/ragazzi fino al compimento della maggiore età purché sia

garantita la presenza dei genitori che saranno direttamente responsabili dell'uso delle attrezzature e dei locali nonché custodi durante il periodo di concessione. Durante le campagne elettorali l'uso di sale e locali di proprietà comunale per manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici o a singoli candidati è disciplinato dalla normativa specifica della materia. Nell'ambito del perseguimento dei fondamentali principi di libertà, uguaglianza e tolleranza, non saranno concessi utilizzi per iniziative che incitino alla discriminazione, alla disuguaglianza o alla violenza in particolare per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Eventuali limitazioni all'esercizio di determinate attività potranno essere applicate dal Dirigente dell'Area Servizi alla Persona- Politiche giovanili in base alle caratteristiche dei singoli impianti e/o locali.

Art. 10 - Diniego, revoca e sospensione

L'Amministrazione può negare il rilascio della concessione tenendo conto della singola tipologia di utilizzo con provvedimento motivato. Il richiedente può opporsi al diniego adeguando la richiesta alle prescrizioni previste entro il termine di 5 (cinque) giorni. In caso d'inosservanza delle prescrizioni e delle modalità d'uso definite nel presente documento e nella concessione, si procede alla contestazione delle violazioni, assegnando un termine di dieci (10) giorni per eventuali controdeduzioni. Decorso il termine di dieci giorni (10), è facoltà dell'Amministrazione procedere alla revoca della concessione, ferme restando le conseguenze in ordine all'eventuale risarcimento dei danni. Il Comune si riserva altresì la facoltà di revocare o sospendere le concessioni per motivi di ordine e sicurezza pubblica, per ragioni di pubblico interesse, per cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta, offrendo al concessionario, ove possibile, possibili soluzioni alternative che tengano conto della natura e portata dell'evento da ospitare. In tal caso, al concessionario sarà restituita la quota versata per il periodo di mancata utilizzazione. Qualora sia accertato un uso del bene difforme da quanto dichiarato dal richiedente o siano accertate reiterate gravi negligenze, imprudenze o imperizie nella conduzione del bene, o per l'inosservanza in genere delle norme del presente Regolamento, sarà facoltà dell'Amministrazione comunale negare al soggetto responsabile ulteriori utilizzi di sale, locali, spazi e impianti sportivi comunali per il periodo massimo di un anno.

Art. 11 - Risoluzione delle controversie

In caso di controversie riguardo al rapporto contemplato dal presente regolamento, le parti convengono di decidere in via transattiva la soluzione della controversia. In caso di mancato accordo transattivo, ogni controversia sarà rimessa al Foro di Velletri.

Art. 12 - Applicazione del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione del Consiglio Comunale.

Vengono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

Il presente Regolamento è disponibile presso gli uffici del Comune di Ardea ed è scaricabile dal sito *www.ardea.gov.it*.